

Innocenzo vescovo servo dei servi di Dio

Stabiliti al vertice e nella pienezza della dignità apostolica per l'ineffabile provvidenza del nostro Redentore, che regna nei cieli a cui sono ministri le schiere dei santi e i cori degli angeli cantano la gloria della lode, come scendendo da un alto monte alla pianura feconda della chiesa militante, pieghiamo l'impegno della nostra riflessione secondo il dovere di vigile e operoso pastore e quindi consideriamo con particolare attenzione gli strumenti per i quali le singole chiese e soprattutto le collegiate, stabilite all'interno di castelli famosi e popolosi, possano essere arricchite e dirette felicemente con titoli e prerogative onorifiche e con accrescimento delle cose spirituali e temporali, e volentieri assentiamo, confortati dai voti di persone di grande nobiltà e devote a noi e alla sede apostolica, soprattutto dei cardinali di santa romana chiesa, e quindi confortiamo con speciali favori e grazie, e inoltre interponiamo con attenta considerazione la responsabilità del nostro ufficio pastorale, a secondo delle persone e delle medesime città, e dopo aver debitamente soppesato le circostanze e i tempi, consideriamo nel Signore che non sia di poca importanza per il culto divino e per l'accrescimento dei benefici e dei ministri ecclesiastici la salvezza delle anime, la pace e la tranquillità dei fedeli di Cristo.

Invero, essendo stato supplicato, d'altronde umilmente, da parte del venerato nostro fratello Carlo, vescovo di Ostia e Velletri, cardinale di santa romana chiesa e decano del sacro collegio, e da parte del diletto figlio Ferdinando granduca di Toscana, al fine di estinguere liti, che furono tra alcuni vescovi di Pistoia e i propositi della insigne e antica collegiata di S. Stefano del castello di Prato (già prima mosse e ancora pendenti sull'esercizio della giurisdizione in detta città), affinché ci degnassimo di erigere la chiesa collegiata in cattedrale e dare loro esecuzione con la benevolenza apostolica.

In verità, avendo noi affidato ad esaminare il problema siffatto, il giorno 21 luglio 1653, alla congregazione dei nostri fratelli cardinali di santa romana chiesa preposti agli affari concistoriali, e gli stessi, presa attenta e sufficiente informazione, che la

città e la chiesa suddetta fossero tali, che il castello in città e la chiesa in cattedrale e solo per mandare ad effetto il presente decreto.

Noi dunque desideriamo con sinceri voti che perduri la pace la tranquillità, in particolare tra le persone ecclesiastiche, che sia accresciuto il culto divino e aumentato il numero dei benefici ecclesiastici, reputando che il predetto granduca Ferdinando, sia libero da qualunque sospensione e interdetto e altre sentenze ecclesiastiche, censure e pene conseguenti al diritto o a volontà umana, in qualunque occasione e causa comminata.

Se in qualunque modo ne rimanga ancora coinvolto nelle cose presenti e nella serie di queste, sia totalmente da sciogliere e libero.

Inclini ad accogliere queste suppliche, ascoltata e compresa la relazione dei medesimi cardinali e avuta sopra ciò con essi e con altri cardinali di santa romana chiesa, nel nostro concistoro segreto, avuta una matura deliberazione, con il motivo del loro consiglio e assenso, e quella della pienezza della potestà apostolica, **a lode e gloria di Dio onnipotente e della sua gloriosissima sempre vergine Maria e di S. Stefano, e anche ad onore di tutta la corte celeste e ad esaltazione delle fede cattolica ed a spirituale consolazione degli abitanti del castello di Prato e per la salvezza delle anime e l'estinzione delle liti siffatte e a decoro della stessa città.**

La città di Prato cinta di mura, mirabile per l'ornamento di molti edifici, illustrata da un numero elevato di abitanti e di ecclesiastici secolari e regolari, situata in un luogo ameno, confortata da aria salubre e ricca che sono necessarie al sostentamento della vita, splendida per la magnificenza di uomini celebri, dalla quale sono usciti parecchi sia dall'ordine della milizia secolare e spirituale, cavalieri, condottieri, priori, abati, generali, e anche vescovi, arcivescovi e alcuni cardinali di santa romana chiesa, come da un giardino fertile di scelte virtù, e gli abitanti della quale di giorno in giorno desiderosi di incrementi maggiori dei loro beni, tanto più si resero più degni di essere aspersi dall'apostolica benevolenza e furono protetti dal granduca Ferdinando con i più felici auspici, nella cui e sotto la cui giurisdizione è situato il castello predetto, per dichiarare la città di Prato e la stessa chiesa di S. Stefano di antica ed elegante

struttura nella quale, oltre alla propositura, ci sono cinque altre dignità: primicerio, arciprete, arcidiacono, decano, tesoriere e 19 canonici, più cappellanie, con le loro rendite piuttosto consistenti, una sacrestia sufficientemente ricca di sacra suppellettile, inoltre un fonte battesimale, coro, organo, torre campanaria con campane, cura delle anime per mezzo di un sacerdote designato dal capitolo, e molte e insigni reliquie soprattutto il cingolo della beata vergine Maria, decorosamente conservato. Perciò, previa la soppressione perpetua della stessa propositura e delle altre dignità, canonicati e prebende e altri statuti collegiali, **erigiamo e istituiamo in cattedrale, soggetta temporaneamente all'attuale arcivescovo di Firenze, a favore di un vescovo di Pistoia e Prato da nominare, suffraganeo perpetuo del medesimo arcivescovo fiorentino, che presieda sia alla chiesa di Pistoia che alla chiesa di S.Stefano, la quale per volere nostro oggi abbiamo concesso di essere costituita in cattedrale, da ora questo avvenga con uguale diritto e dignità di ambedue, e in ciascuna di esse eserciti tutte le cose che riguardano all'ordine, alla giurisdizione e alla dignità episcopale e eserciti l'autorità, con tutti e singoli privilegi, diritti, insegne, esenzioni, libertà, immunità, favori, grazie e indulti, che usano, possiedono, fruiscono e godono gli altri vescovi per diritto, uso consuetudine o in qualunque modo, d'ora in poi potranno usufruire e godere.**

E inoltre vogliamo che nella stessa chiesa di Prato le cinque dignità il primicerio, che è il maggiore dopo il vescovo, arciprete, arcidiacono, decano, tesoriere e 19 canonicati e altrettante prebende, i quali e le quali, si trovano istituiti finora in essa collegiata, in modo che i canonici e le prebende che ora detengono, così che possano liberamente e lecitamente mantenere quegli istituti e prebende che ora mantengono, come prima, finché vivono e ciascuno di loro sia vissuto, senza alcuna provvisione da ottenere di nuovo da noi e dalla sede apostolica. Tutti i canonici risiedano presso la detta città

di Prato e costituiscano il capitolo, e celebrino in essa cattedrale le ore canoniche, sia notturne che diurne, celebrando, cantando e recitando e poi intervenendo e servendo compitamente agli uffici divini e le altre cose a essi incombenti, prima di tutto la cura

delle anime della stessa chiesa di Prato, per mezzo di un sacerdote designato dal capitolo pratese.

Stabiliamo con l'autorità apostolica secondo il documento presente, **esigiamo e istituamo e uniamo la stessa chiesa pratese così eretta e quella pistoiese, che al presente manca del conforto del pastore, le uniamo con lo stesso vicendevole diritto in perpetuo.** Inoltre, alla medesima chiesa di Prato, in tal modo eretta in cattedrale a favore della città e della diocesi, concediamo e assegniamo lo stesso castello di Prato gli uomini, gli abitanti per quanto riguarda il popolo, i vassalli per quanto riguarda i vassalli, il capitolo per quanto riguarda il capitolo e il clero della soppressa collegiata.

E inoltre concediamo e assegniamo alla stessa chiesa di Prato, così eretta, per sua dote scudi annui trecento di moneta romana, attraverso il Ceppo di Prato, assegnata in tante case esistenti nella città di Livorno della diocesi di Pisa, e anche alla mensa capitolare per dote di quella chiesa e delle dignità dei canonici della predetta così costituite e per far fronte agli oneri incombenti ad essi, assegniamo gli stessi redditi della mensa capitolare, così concediamo e impartiamo, così che sia possibile al vescovo di Prato e Pistoia, nominato *pro tempore*, con la suddetta autorità, di tenere e conservare in perpetuo l'attuale e sostanziale possesso di trecento scudi romani annui, e inoltre e anche a coloro che detengono le dignità e i canonicati e le prebende nella stessa chiesa di Prato, così eretta e costituita, gli stessi canonicati della stessa chiesa e dei redditi della stessa specie assegnati finora, secondo che ad essi e a chiunque di loro spettava e apparteneva rispettivamente e provvisoriamente spetterà e apparterrà.

Concediamo un reale e attuale e sostanziale possesso di tutti quei beni presi singolarmente e complessivamente, di prendere e conservare per sé e per altri, di acquisire e conservare con la nostra autorità il sostanziale possesso di proprio diritto o donato per altri, eccettuato il decreto di un giudice o della curia o del ministero.

Quindi concediamo e consentiamo, con la medesima autorità, al vescovo, al primicerio, all'arciprete, all'arcidiacono, al tesoriere, al decano, al capitolo e canonici

della stessa chiesa di Prato ed ad altre persone e ministri esistenti *pro tempore* nello stesso capitolo e chiesa, che a tutti e i singoli privilegi, immunità, esenzioni, favori, e grazie dei quali godono gli altri vescovi e capitoli delle altre chiese cattedrali e le altre città e diocesi e loro clero, gli abitanti e i loro possessi e beni di diritto, di cui per uso e consuetudine, privilegio o in qualunque altro modo usano, godono e detengono, o potranno godere in qualsiasi modo in futuro, possano continuare a goderne liberamente e lecitamente senza pregiudizio di alcuno.

Quindi, istituiamo in perpetuo, con la stessa autorità apostolica e senza pregiudizio alcuno in luogo della propositura soppressa, come si è detto, nella chiesa parrocchiale di S.Maria in Castello della città di Prato un beneficio ecclesiastico perpetuo, che non esiga la residenza, e non abbia alcuna giurisdizione ed esenzione o beneficio ecclesiastico o abbazia, da assegnare all'altare maggiore della chiesa parrocchiale, in quel luogo, per un chierico o sacerdote secolare da nominare abate con beneficio perpetuo, che sia tenuto a sostenere gli oneri una volta attribuiti alla propositura soppressa, come detto, e sia tenuto per suo impegno o con quello di altri, a compiere il servizio divino a quell'altare medesimo, senza il pregiudizio di alcuno.

E anche con la stessa autorità assegniamo in perpetuo a quel beneficio così istituito per sua dote e per sostenere gli oneri antichi incumbenti ad essi spettanti, l'antica dote della propositura così soppressa, con il palazzo confinante della chiesa di S. Stefano oggi eretta in cattedrale per nostro volere e le case e tutti gli altri possessi pertinenti, esistenti dentro la città e fuori, così che sia possibile a chi ottenga il beneficio suddetto *pro tempore*, il reale e sostanziale possesso delle singole parti, di tutti e singoli e complessivi beni dell'antica dote dell'antica propositura, e anche del palazzo e delle case pertinenti in città e fuori. Possieda e liberamente e trattenga anche i redditi, i frutti, i proventi, gli emolumenti da essi provenienti, di esigere, di togliere, di affittare, e di convertirli in uso e utilità propria e del predetto beneficio, dopo aver chiesto la licenza della sede diocesana. Inoltre vogliamo che sia possibile e che sia affidato il beneficio così istituito, fin dalla sua istituzione e vacante, come si

mostra, al predetto vescovo Carlo e cardinale, il quale lui stesso e i suoi successori nel predetto beneficio siano soggetti alla suddetta sede e che sia attribuito a vita.

Osservando tale decreto anche per l'aspetto seguente, che chiunque abbia o pretenda di avere diritto ad intervenire non abbia consentito a tali premesse, e che perciò non sia stato convocato, oppure qualsiasi articolato o causa legittima e giuridicamente valida a cosa introdotta nascostamente, o che riveli un vizio di nullità, o che possa essere notata come difetto di nostra intenzione, decretiamo che tutto questo si possa impugnare e invalidare o portare in controversia, o condurre in termini di giudizio, né che alcuna assegnazione possa essere ottenuta contro eventuali impugnatori, con nessun rimedio giuridico e in nessun modo, né sotto qualunque revocazione di benefici simili o dissimili, o sospensioni, limitazioni, deroghe o altri disposti contrari, anche attraverso di noi o successori nostri nella sede apostolica, sotto qualunque articolazione verbale e formule comunque pronunciate o da pronunciare; anzi vogliamo anzi che (tali precedenti diritti) non siano compresi né confusi nel generale decreto, ma sempre siano eccepiti dagli interessati e, quante volte essi vengano fuori, anche se ultimamente concessi sotto qualsiasi data posteriore per tramite del capitolo dei canonici della chiesa di Prato, siano restituiti nella precedente e valida condizione, rispettati da tutti e inviolati, validi ed efficaci anche in futuro.

E decretiamo che qualunque giudice ordinario e delegato anche uditori nelle cause presso il palazzo apostolico, o cardinali di santa romana chiesa, o legati o loro sostituti “ a latere”, tolta ad essi o a chiunque altro la facoltà e la potestà di giudicare e di interpretare diversamente in tal materia, debbano giudicare e interpretare nel modo suddetto, e inoltre vogliamo che qualunque cosa in contrario sia intervenuta a indebolire queste decisioni, da parte di chiunque e con qualunque autorità, scientemente o per ignoranza, venga considerata irrita e nulla.

Non essendovi premesse in contrario, non essendovi ostacolo secondo le consuetudini nostre e della cancelleria apostolica circa le unioni da proporre alle parti, avendo convocato i soggetti interessati, e sviluppando l'autentico significato del concilio Lateranense da poco celebrato, il quale vieta che siano fatte unioni

perpetue se non per cessioni di diritti od altra causa simile; non essendovi inoltre contrarietà relativa agli ordinamenti e statuti apostolici, ed anche alla fondazione istitutiva della collegiata di S. Stefano eretta in cattedrale, come si espone, e ai canonici ad essa pertinenti, se vi siano ostacoli di altri pareri, per degli statuti o consuetudini soggette a conferma apostolica o in qualsiasi altro modo resi obbliganti e stabili, o per dei privilegi concessi con lettera apostolica o in qualsiasi altro modo resi obbliganti e stabili, o per dei privilegi concessi con lettera apostolica in qualunque tenore e forma o con qualsivoglia clausola insolita e nascosta, o per deroghe alle deroghe, se non vi siano in contrasto altri decreti concessi, approvati e confermati per motuproprio, o per diritto effettivo o anche per volere del concistoro; noi ordiniamo che intervenga una deroga per tutti questi motivi, anche se vi fosse per deroga sufficiente una menzione specifica ed individualmente espressa o qualunque altra formulazione mirata a tale scopo.

Perciò, confermando la ragione di tutti i disposti precedenti, quando vi fossero casi speciali di diritto, purché inseriti letteralmente espressi con chiarezza ai presenti, mantenendo la loro formulazione tradizionale, su quelli che facciamo eccezione, che permangano nella loro validità, con questo contraccambio, purché siano specialmente ed espressamente elencati.

A nessuno dunque sia permesso infrangere o temerariamente restringere questo nostro documento di scioglimento, soppressione, istituzione, aggiunta, proprietà, unione, elevazione, concessione, assegnazione, divisione, volontà, decreto e deroga. Se qualcuno presumerà di opporsi a ciò, conoscerà di dover incorrere nello sdegno di Dio onnipotente e dei beati Pietro e Paolo apostoli.

Redatta a Roma, in Santa Maria Maggiore, nell'anno dell'incarnazione del Signore 1653, 22 settembre, nell'anno nono del nostro pontificato.